

Ordinanza del 14 giugno 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Con riferimento alla responsabilità dell'amministratore che si appropri di notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico a danno della propria società, la sanzione prevista dall'art. 2391 c.c. – norma ispirata alla Common Law statunitense e, in particolare, alla c.d. *corporate opportunity doctrine* – è di natura risarcitoria.

La norma, tuttavia, non risulta essere applicabile – come nella fattispecie in esame – in caso di “*third party's refusal to deal*”, vale a dire qualora l'impraticabilità per la società di sfruttare opportunità di affari derivi dal rifiuto del terzo di contrarre con la stessa, non essendo in tal caso il pregiudizio patito conseguenza diretta dell'operato dell'amministratore.

Sulla base di tali principi, nella vicenda in questione, il giudice ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, escludendo altresì la responsabilità dell'organo amministrativo.

[Ord. 14.6.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Sentenza del 25 maggio 2021 –

Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In sede di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, per quanto attiene alla possibilità di agire in regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c., è da escludersi la sussistenza di responsabilità solidale di amministratori che non abbiano condiviso, per il medesimo periodo, la carica all'interno del consiglio di amministrazione.

Per quanto attiene, invece, ai profili di responsabilità degli amministratori di fatto – la quale, in ogni caso, non costituisce esimente per gli amministratori di diritto – l'accertamento di tale qualifica necessita di adeguate e rigorose verifiche circa l'esistenza di una sistematica ingerenza da parte di soggetti che, pur privi di cariche formali, esercitino de facto un potere connotato da esclusività e insindacabilità.

Con riguardo, invece, alle (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., si ritiene che una volta intervenuto il fallimento, entrambe le azioni debbano confluire in un'unica azione unitaria, a contenuto inscindibile, esercitabile esclusivamente da parte del curatore fallimentare. Questa, pur mantenendo, da un punto di vista sostanziale, i tratti distintivi propri delle singole fattispecie, è da considerarsi proposta unicamente al fine di reintegrare il patrimonio sociale a garanzia sia dei soci sia dei creditori sociali. La ratio sottesa a tale unificazione attiene, inoltre, alla necessità di escludere il rischio che si generi una duplicazione della tutela risarcitoria per le medesime conseguenze dannose.

In relazione alla predetta unitarietà dell'azione di responsabilità, il *dies a quo* del termine prescrizione coincide con il momento di oggettiva esteriorizzazione del danno all'integrità del patrimonio sociale e, perciò, con la conoscibilità della situazione patologica da parte dei terzi.

Principi espressi nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un'azione di responsabilità proposta dal fallimento avverso gli amministratori, sia di fatto sia di diritto.

[Sent. 25.5.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Sentenza del 18 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

L'indicazione dell'elenco delle materie da trattare nel corso del c.d.a.

ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali

essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione al c.d.a. con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli

assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del

giorno; a tal fine, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle

materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione

sintetica, purché chiara
e non ambigua, purché specifica e non generica: diversamente,
la conseguente
deliberazione consiliare
è affetta da invalidità.

L'eventuale violazione del dovere "di
agire in modo informato", sostanziatasi nel mancato esame di
un documento
informativo rilevante, pervenuto tardivamente (i.e. perizia
tecnica
sull'immobile), potrebbe teoricamente esporre a responsabilità
nei confronti
della società
i singoli amministratori, colpevoli di avere prematuramente
approvato
l'operazione (in tesi dannosa), ma non incide necessariamente
sulla validità
della manifestazione di volontà assunta dal *plenum*.

Le contestazioni sul prezzo di acquisto esulano
manifestamente dal processo di formazione della volontà
consiliare, attenendo
all'opportunità della scelta, che è pertanto sottratta alla
valutazione
giurisdizionale.

Principi

*espressi nell'ambito del giudizio promosso dal socio di una
società cooperativa,
volto ad ottenere l'annullamento di due delibere consiliari:
la prima, per
violazione dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 40 dello statuto
della società per
le carenze informative della convocazione del c.d.a.; la
seconda, in quanto
integrativa della precedente e pertanto illegittima per
derivazione del vizio*

di illegittimità di questa.

[Sent. 18.03.2021Download](#)

(Massima

a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 18 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso in cui l'ordine del
giorno contenuto nell'avviso di convocazione del consiglio di
amministrazione non
sia coerente con il contenuto della corrispondente
deliberazione, tale
deliberazione è annullabile per violazione dell'art. 2381, c.
1, c.c.

Se la delibera consiliare, assunta
in assenza di vizi, conferma il contenuto di una precedente
delibera invalida,
tale deliberazione deve essere qualificata quale espressione
di una "nuova
volontà" validamente formatasi.

*I principi sono stati espressi
nel giudizio, promosso dall'amministratrice di una banca, di
impugnazione di
due deliberazioni consiliari ai sensi dell'art. 2388 c.c. A
fondamento delle*

proprie domande l'attrice allegava:

*(i) quanto alla prima
deliberazione impugnata, che l'oggetto della stessa non era
incluso nell'ordine
del giorno della riunione, come indicato nell'avviso di
convocazione trasmesso
ai consiglieri, deducendo pertanto la violazione dell'art.
2381 c.c.;*

*(ii) quanto alla seconda
deliberazione impugnata, ne rilevava l'inidoneità a sanare i
profili di
invalidità allegati in relazione alla prima, trattandosi di
deliberazione "integrativa"
e pertanto asseritamente "illegittima per derivazione del
vizio di
illegittimità della precedente delibera".*

[Sent. 18.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 12 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La natura della responsabilità dell'amministratore ex art.
2395 c.c. è, secondo l'opinione largamente prevalente in
giurisprudenza,
extracontrattuale. Oggetto di risarcimento è il danno

“direttamente” subito dal socio o dal terzo: infatti “[l]’art. 2395 c.c. esige, ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori” (Cass. n. 15220/2010).

L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ai sensi dell’art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente (Cass. n. 15822/2019). Infatti, la responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c. presuppone un fatto illecito dell’amministratore, consistente nella violazione, dolosa o colposa, di uno dei doveri inerenti alla carica gestoria, causalmente idoneo a determinare un danno che incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo.

Anche a voler attribuire all’assegno una generica funzione di rafforzamento della

sicurezza dei traffici commerciali, in quanto pagabile “a vista”, in presenza di debiti accumulati dalla società cliente per precedenti forniture non pagate, la garanzia associata alla consegna di assegni postdatati apparirebbe oltremodolabile a qualunque fornitore non del tutto sprovveduto: ne deriva la consapevole assunzione, da parte del fornitore, del rischio di mancato pagamento delle forniture corrispondenti agli assegni medesimi, situazione che elide il nesso di causa necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'amministratore per danno diretto procurato al terzo.

Principi

espressi a seguito del giudizio intrapreso ai sensi dell'art. 2395 c.c. dal fornitore nei confronti dell'amministratore unico della società cliente, il quale gli aveva offerto assegni postdatati a pagamento della fornitura, assegni dei quali veniva successivamente denunciato lo smarrimento da parte dell'amministratore, impedendone l'incasso.

[Sent. 12.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso di opposizione al decreto
ingiuntivo emesso nei confronti del socio di s.r.l. per il
versamento di somme
in conto capitale, la *causa petendi* attiene a rapporti sociali
nell'ambito
di società di capitali, materia di competenza delle sezioni
specializzate in
materia di impresa.

Nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, in ipotesi di adesione della parte opposta
all'eccezione di incompetenza
formulata dalla parte opponente, il provvedimento decisorio
non può che
assumere la forma della sentenza (cfr. Cass. n. 14594/2012),
poiché l'adesione
della parte opposta all'eccezione di incompetenza formulata
dalla controparte comporta
non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche
la revoca dell'ingiunzione,
essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al
decreto
ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del
giudizio di merito
(cfr. Cass. n. 25180/2013).

*I principi sono stati espressi
nel giudizio di opposizione promosso dal socio di una s.r.l.
in liquidazione*

*avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente
esecutivo, che lo condannava al pagamento immediato di una
somma “a
titolo di versamento in conto capitale allo scopo di rendere
proporzionale alle
quote sociali il contributo erogato dai soci per il sostegno
delle attività
imprenditoriali” della società.*

*L’opponente, in particolare, formulava
eccezione di incompetenza basata sulla clausola compromissoria
statutariamente
prevista, cui aderiva la convenuta, ritualmente costituitasi.*

[Sent. 05.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Decreto del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La verifica della concreta ricorrenza
della fattispecie dell’abuso del diritto, evocata dal notaio
verbalizzante per
il diniego dell’iscrizione della deliberazione (di riduzione
del capitale
sociale per perdite nella misura di cui all’art. 2447 c.c.,
con contestuale
aumento nel rispetto del diritto di opzione e con delega al
liquidatore per

l'assegnazione della parte inoptata) assunta dall'assemblea straordinaria di una s.p.a. in pendenza di liquidazione, alla luce della complessità dell'accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi, esula dal controllo di legittimità spettante al notaio ai sensi dell'art. 2436 c.c., atteso che essa potrebbe difficilmente conciliarsi con la sommarietà del predetto controllo e che la deliberazione annullabile risulta comunque idonea a produrre effetti, salva la facoltà dei soci, ove legittimati, di esercitare l'azione di annullamento, entro precisi limiti temporali.

In tema di s.p.a., deve essere negata l'ammissibilità dell'iscrizione delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria in pendenza di liquidazione aventi ad oggetto la *"delega al liquidatore per ulteriore aumento di capitale e/o versamenti in conto finanziamenti infruttiferi dei soci anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo le necessità della liquidazione"* e la *"delega al liquidatore per l'acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c."*, laddove le motivazioni di tali delibere, difficilmente conciliabili con la fase liquidatoria, non siano state esplicitate nel verbale assembleare né, successivamente, nel ricorso con cui il liquidatore della società chiedeva al Tribunale di ordinarne

l'iscrizione.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso con ricorso ai sensi dell'art. 2436, terzo comma, c.c. dal liquidatore di una s.p.a. avverso il diniego da parte del notaio all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria aventi ad oggetto: 1. la variazione della sede sociale; 2. la variazione dello statuto con la previsione dell'assemblea in videoconferenza; 3. la riduzione del capitale sociale per perdite a norma dell'art. 2447 c.c.; 4. l'aumento del capitale sociale con diritto di opzione; 5. la delega al liquidatore in materia di assegnazione ai soci per la parte inoptata; 6. la delega al liquidatore per un ulteriore aumento di capitale e/o per versamenti in conto finanziamenti infruttiferi dei soci, anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo le necessità della liquidazione; 7. la delega al liquidatore per l'acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.; 8. la modifica della delibera di determinazione del compenso del liquidatore; 9. l'adeguamento dello statuto alla vigente normativa.

Con il proprio diniego all'iscrizione, il notaio verbalizzante rilevava la probabile illegittimità delle deliberazioni assunte dalla citata assemblea, sulla base delle seguenti considerazioni: (i)

la “riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento, finalizzato al ripianamento delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale potrebbe essere una operazione non ammissibile o comunque inutile se posta in essere durante la fase liquidatoria”; (ii) la fattispecie “potrebbe essere ricondotta alla figura giurisprudenziale, oramai consolidata e comportante annullamento di delibera, del c.d. abuso del diritto e/o eccesso di potere della maggioranza”.

Con il ricorso, il liquidatore rappresentava in particolare che il deliberato aumento di capitale fosse funzionale al reperimento di nuova liquidità per l’“indispensabile espletamento di ogni fase prevista dalla legge per la liquidazione del patrimonio sociale”, in ragione del fatto che “le casse della Società (...) risultavano essere pressoché vuote”.

Egli pertanto chiedeva di ordinare alla Camera di Commercio competente di procedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’integrale contenuto del verbale della predetta assemblea straordinaria.

[Decr. 12.02.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il lodo irrituale pronunciato secondo equità emesso a definizione dell'impugnazione della deliberazione assembleare deve ritenersi affetto da nullità per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 5/2003, il quale, in relazione alla materia, impone una decisione arbitrale resa secondo diritto e mediante un lodo impugnabile ai sensi dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., ossia di un lodo rituale.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società a responsabilità limitata e da alcuni soci al fine di sentire dichiarare inesistente o nullo, ovvero in subordine di vedere annullato, il lodo irrituale emesso dall'arbitro unico in forza di clausola compromissoria statutaria, a definizione dell'impugnazione della deliberazione assembleare promossa dal socio convenuto (titolare di una quota pari al 45% del capitale sociale).

Nel corso del giudizio, il giudice rilevava d'ufficio la questione di potenziale nullità della clausola compromissoria statutaria e del lodo, basato su detta clausola, per contrasto con l'art. 36

del d.lgs. 5/2003, trattandosi di lodo, in materia di validità di deliberazione assembleare, irrituale e pronunciato secondo equità.

[Sent. 12.02.2021Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 5 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Gli effetti della clausola compromissoria statutariamente prevista non possono estendersi oltre le controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili (artt. 34-37 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5), ambito nel quale non rientra pacificamente l'azione tesa all'accertamento della nullità del bilancio, venendo in rilievo la tutela di interessi generali, che trascendono la posizione dei soci e vanno ricondotti alla sfera dei terzi i quali, a vario titolo, entrano in contatto con la società.

La legittimazione ad agire del socio per l'impugnazione della deliberazione assembleare è riconosciuta laddove la perdita della qualifica di socio derivi dalla deliberazione impugnata (conf. Trib. Milano, 27.2.2020; Trib. Torino, 13.7.2017).

Laddove risulti accertato che l'entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato (oggetto di impugnazione), il bilancio deve considerarsi non veritiero e pertanto affetto da nullità.

La nullità della deliberazione di approvazione del bilancio si riverbera sulla validità della conseguente deliberazione di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.: qualora sia accertato che l'entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato, i provvedimenti assunti con la deliberazione di riduzione del capitale e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale devono ritenersi basati su un presupposto in fatto erroneo e si rivelano insufficienti al ripristino del capitale minimo di legge, con conseguente violazione dell'art. 2482-ter c.c. (conf. Trib. Milano, 25.9.2019). Nel qual caso, trattandosi di norma volta a preservare l'integrità del capitale, a tutela dell'interesse dei terzi, il vizio rilevato determina la nullità della deliberazione per illiceità dell'oggetto (conf. Cass. n. 8221/2007).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal socio di minoranza (titolare di una partecipazione pari a un terzo del capitale sociale) di una società a responsabilità limitata di impugnazione delle seguenti deliberazioni assembleari: i) deliberazione

dell'assemblea
ordinaria di approvazione del bilancio; ii) deliberazione
dell'assemblea
straordinaria di adozione dei provvedimenti di cui all'art.
2482-ter c.c. A fondamento delle proprie
domande, l'attore esponeva che le perdite effettive registrate
dalla società
sarebbero state significativamente maggiori di quelle
risultanti dal bilancio
impugnato.

La società si costituiva in giudizio
eccependo: i) in via pregiudiziale, l'incompetenza del
tribunale ordinario alla
luce della clausola compromissoria prevista dallo statuto
sociale; ii) in via
preliminare, la carenza di legittimazione attiva del socio,
per non avere lo
stesso sottoscritto il versamento di capitale deliberato
dall'assemblea
straordinaria, così perdendo la qualifica di socio; iii) nel
merito, la
insussistenza dei vizi lamentati dall'attore.

[Sent. 05.02.2021Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)

**Sentenza del 27 gennaio 2021
– Presidente: Dott. Donato**

Pianta – Consigliere relatore: Dott.ssa Vittoria Gabriele

La
responsabilità solidale delle società derivate da scissione
rispetto ai debiti
della società scissa, prevista dall'art. 2506 *quater*, ultimo
comma, cod.
civ., presuppone la prova, da parte del creditore, che i
crediti vantati si
siano effettivamente originati in un periodo antecedente
all'atto della
scissione.

*Principio espresso all'esito del giudizio di appello promosso
dalla società derivata da scissione societaria, la quale
impugnava la sentenza
di primo grado che l'aveva condannata al pagamento dei debiti
contratti dalla
società scissa, ai sensi dell'art. 2506 quater,
ultimo comma, cod. civ.*

[Sent. 27.01.2021Download](#)

(Massima a cura di Lorena Fanelli)